

## Documento di Ricerca n. 239

### **ESEF – EUROPEAN SINGLE ELECTRONIC FORMAT: L'ATTIVITÀ DI ASSURANCE RICHIESTA AL REVISORE LEGALE A TITOLO VOLONTARIO**

Il presente Documento di Ricerca intende fornire linee guida utili in relazione allo svolgimento di un incarico di *assurance* conferito a titolo volontario al revisore da un emittente valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in ordine alla verifica della conformità al Regolamento delegato (UE) 2018/815, emanato in data 17 dicembre 2018 in attuazione della *Transparency Directive* (“Regolamento ESEF”), dei bilanci inclusi nelle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati antecedentemente al 1° gennaio 2021.

Il presente documento è stato redatto in assenza di uno specifico standard professionale di riferimento avente ad oggetto le modalità di svolgimento delle verifiche del revisore circa la conformità del bilancio al Regolamento ESEF.

Marzo 2021

**ESEF – EUROPEAN SINGLE ELECTRONIC FORMAT: L'ATTIVITÀ DI ASSURANCE  
RICHIESTA AL REVISORE LEGALE A TITOLO VOLONTARIO**

**1. SCOPO DEL DOCUMENTO**

Il presente Documento di Ricerca intende fornire linee guida utili in relazione allo svolgimento di un incarico di *assurance* conferito a titolo volontario al revisore da un emittente valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in ordine alla verifica della conformità al Regolamento delegato (UE) 2018/815, emanato in data 17 dicembre 2018 in attuazione della *Transparency Directive* ("Regolamento ESEF"), dei bilanci inclusi nelle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati antecedentemente al 1° gennaio 2021.

Il presente documento è stato redatto in assenza di uno specifico standard professionale di riferimento avente ad oggetto le modalità di svolgimento delle verifiche del revisore circa la conformità del bilancio al Regolamento ESEF.

**2. PREMESSA NORMATIVA**

Come noto, il Regolamento ESEF impone agli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di redigere le proprie relazioni finanziarie annuali in formato XHTML e di marcare i propri bilanci consolidati IFRS utilizzando il linguaggio di marcatura XBRL. In base a quanto previsto dal Regolamento ESEF, le modalità di applicazione della marcatura XBRL sono scandite in due fasi temporali: la prima, a partire dall'esercizio finanziario che ha inizio il 1° gennaio 2020 o in data successiva, per gli schemi, e la seconda, a partire dall'esercizio finanziario che ha inizio il 1° gennaio 2022 o in data successiva, per le note.

In data 16 ottobre 2020, il Consiglio dell'Unione Europea ha proposto, nell'ambito della riforma della disciplina in materia di prospetti contenuta nella *Capital Market Recovery Package*, di modificare l'articolo 4, comma 7, della *Transparency Directive*, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di differire l'adozione del Regolamento ESEF di un anno, cioè a decorrere dall'esercizio finanziario che ha inizio il 1° gennaio 2021 o in data successiva, previa motivata notifica alla Commissione da parte del relativo Stato membro.

All'esito del completamento dell'*iter* di approvazione della proposta da parte delle competenti istituzioni europee, la citata modifica, contenuta nel Regolamento (UE) 2021/337, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L. 68/1 in data 26 febbraio 2021 ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla

pubblicazione. Essa prevede espressamente che “7. Per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2020 o dopo tale data, tutte le relazioni finanziarie annuali sono predisposte in un formato elettronico unico di comunicazione, a condizione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, abbia effettuato un'analisi costi-benefici. Tuttavia, uno Stato membro può autorizzare gli emittenti ad applicare tale obbligo di comunicazione per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2021 o dopo tale data, purché tale Stato membro notifichi alla Commissione la propria intenzione di autorizzare tale rinvio entro il 19 marzo 2021, e che tale intenzione sia debitamente giustificata”.

Il legislatore nazionale, avvalendosi della facoltà concessa dal nuovo comma 7 dell'articolo 4 della *Transparency Directive*, ha introdotto uno specifico emendamento del seguente tenore alla legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha convertito il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto Milleproroghe): “Le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

In presenza della proroga disposta, dunque, gli emittenti non hanno obbligo di porre in essere gli adempimenti ESEF a partire dall'esercizio finanziario 2020, bensì dal successivo esercizio 2021. Conseguentemente, l'eventuale predisposizione delle relazioni finanziarie in conformità al Regolamento ESEF sin dall'esercizio 2020 deve intendersi effettuata in via volontaria dagli emittenti interessati.

Alla luce di quanto sopra, l'eventuale attività di *assurance* richiesta al revisore legale in ordine alla verifica della conformità del bilancio al Regolamento ESEF sarà condotta sulla base di un incarico conferito dall'emittente a titolo volontario. Nella fattispecie troverà ovviamente applicazione il paragrafo 4 dell'art. 5 Regolamento (UE) n. 537/2014 in tema di approvazione preventiva dell'incarico di *assurance* da parte del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile dell'emittente.

### **3. L'ATTIVITÀ DEL REVISORE NEL QUADRO NORMATIVO SOPRA RICOSTRUITO E ALLA LUCE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI APPLICABILI**

Allo stato attuale, anche considerato che non risulta ancora emanato, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 39/2010, uno *standard* professionale volto a disciplinare le modalità di svolgimento delle verifiche del revisore circa la conformità del bilancio al Regolamento ESEF, il solo punto di riferimento per tali verifiche è rappresentato, ad avviso di Assirevi, dall'*International Standard on Assurance Engagements (ISAE) n. 3000 (Revised) "Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information"* (nel seguito “ISAE 3000R”)<sup>2</sup>. Tale principio risulta in effetti già utilizzato nell'ordinamento italiano non solo per incarichi di natura volontaria, ma

---

<sup>1</sup> La legge 26 febbraio 2021 n. 21 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 ed è entrata in vigore in data 2 marzo 2021.

<sup>2</sup> *Accountancy Europe - Briefing paper "Independent assurance on the european single electronic format"*, pubblicato nel mese di dicembre 2019, pag. 9 e successive.

anche per incarichi di legge: si pensi in particolare alle attività svolte dal revisore legale per la verifica della conformità delle informazioni contenute nella dichiarazione non finanziaria ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

In linea generale, l'ISAE 3000R definisce regole e linee guida affinché un professionista acquisisca un'*assurance* ragionevole o limitata, a seconda delle circostanze, in merito al fatto che la *subject matter information* non contenga errori significativi, ed esprima una conclusione a seguito delle procedure pianificate e svolte. In particolare, il principio detta regole in materia di:

- pianificazione dell'incarico
- identificazione e valutazione dei rischi
- significatività
- definizione delle risposte conseguenti
- formulazione della conclusione e redazione della relazione di *assurance*.

Affinché un incarico possa essere definito di "*assurance*" deve rispondere alla definizione contenuta nel paragrafo 12 a) dell'ISAE 3000R, nella doppia declinazione possibile di incarico di *assurance* ragionevole o limitata.

Secondo quanto previsto dal Regolamento ESEF, l'emittente è tenuto a redigere la relazione finanziaria annuale nel formato XHTML, leggibile da utenti umani, e a marcare le informazioni contenute nel bilancio consolidato incluso in tale relazione utilizzando il linguaggio di marcatura iXBRL.

Conseguentemente, alla luce della definizione di cui sopra:

- la *subject matter information* è rappresentata dalla relazione finanziaria annuale redatta in formato XHTML e dalle informazioni marcate utilizzando il linguaggio iXBRL, contenute nel bilancio consolidato incluso nella relazione finanziaria annuale predisposta secondo il formato XHTML;
- i criteri di riferimento per misurare la *subject matter information*<sup>3</sup> sono le disposizioni del Regolamento ESEF;
- la parte responsabile<sup>4</sup> sono gli amministratori dell'emittente, in coerenza con le responsabilità attribuite nel nostro ordinamento a tali soggetti in materia di redazione del bilancio d'esercizio e consolidato.

In tale contesto, pertanto, gli obiettivi del revisore saranno di:

- a) verificare che il bilancio d'esercizio e consolidato siano predisposti nel formato XHTML leggibile da utenti umani e che il bilancio consolidato nel formato XHTML sia stato marcato, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni del Regolamento ESEF;
- b) esprimere una conclusione sulla conformità del bilancio d'esercizio e consolidato alle disposizioni del Regolamento ESEF.

---

<sup>3</sup> ISAE 3000R par. 12, let. c).

<sup>4</sup> ISAE 3000R, par. 12 let. v).

In accordo con le regole previste dall'ISAE 3000R, l'incarico potrà comportare l'acquisizione di un'*assurance* ragionevole o di un'*assurance* limitata sul bilancio ESEF, a seconda degli accordi presi con la parte conferente l'incarico, e condurrà all'espressione di una conclusione sulla conformità del citato bilancio al Regolamento ESEF mediante una relazione scritta che comunichi, rispettivamente, una conclusione di *assurance* ragionevole o di *assurance* limitata e descriva gli elementi alla base della conclusione stessa.

#### 4. LE REGOLE DELL'ISAE 3000R NEL CONTESTO DEL REGOLAMENTO ESEF

Nel seguito vengono sinteticamente illustrate alcune considerazioni applicative relative alle principali regole dell'ISAE3000R, elaborate con l'obiettivo di fornire ai revisori legali eventualmente incaricati di svolgere a titolo volontario attività di *assurance* sui bilanci ESEF indicazioni sugli aspetti specifici cui prestare attenzione, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dal *Committee of European Auditing Oversight Bodies* nel documento "*CEAOB Guidelines on the auditors' involvement on financial statements in European Single Electronic Format*".

Le considerazioni applicative riportate nel seguito, riferite al caso dell'*assurance* ragionevole, possono trovare applicazione anche al caso dell'*assurance* limitata con i necessari adattamenti alla natura ed estensione delle verifiche condotte.

##### 4.1 Pianificazione dell'incarico

Il revisore deve pianificare l'incarico affinché sia svolto in modo efficace, inclusa la definizione della portata, della tempistica e della direzione dell'incarico nonché la determinazione della natura, tempistica ed estensione delle procedure che è necessario svolgere per conseguire i propri obiettivi.

In prima istanza il revisore dovrà considerare i fattori che, secondo il proprio giudizio professionale, sono significativi nell'indirizzare il lavoro del *team* di revisione e nel determinare la natura e l'entità delle risorse da impiegare nonché la tempistica di utilizzo. Fattori significativi che possono essere rilevanti nella circostanza sono:

- a) il calendario di chiusura del bilancio d'esercizio e consolidato, la tempistica di produzione da parte dell'emittente del file XHTML e del bilancio consolidato marcato con il linguaggio iXBRL e la messa a disposizione del revisore;
- b) le modalità con cui l'emittente ha organizzato il processo di mappatura delle informazioni contenute nel bilancio consolidato rispetto alla tassonomia del Regolamento ESEF, inclusa l'eventuale esternalizzazione del processo a un fornitore di servizi e i controlli configurati e messi in atto dall'emittente per convalidare la mappatura;
- c) il grado di utilizzo di tassonomie di estensione rispetto a quelle di base e la definizione di relazioni per ancorare gli elementi della tassonomia di estensione agli elementi della tassonomia di base;

- d) l'utilizzo di *software* di marcatura delle informazioni contenute nel bilancio consolidato con la tecnologia iXBRL e il grado di integrazione di tale *software* con il sistema informativo rilevante per l'informativa finanziaria già in essere;
- e) le modalità di importazione delle informazioni oggetto di marcatura dal sistema informativo rilevante per l'informativa finanziaria già in essere al *software* di conversione e marcatura;
- f) il numero di *field test* preliminari effettuati;
- g) le risorse umane destinate dall'emittente al processo di mappatura e la relativa formazione;
- h) l'utilizzo di esperti della direzione;
- i) l'utilizzo della funzione di revisione interna.

Ciò implica la definizione di una strategia generale che aiuti il revisore a definire quantità e qualità delle risorse da impiegare, per esempio il coinvolgimento di esperti nei sistemi IT<sup>5</sup> in relazione al grado di utilizzo di sistemi o programmi che importano le informazioni da marcare dal sistema contabile e la successiva marcatura.

In tale fase, il revisore dovrà altresì considerare la natura, la tempistica e l'estensione delle attività di *risk assessment* da svolgere ai fini della identificazione e valutazione dei rischi di non conformità al Regolamento ESEF nonché la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti da svolgere ai fini della formazione delle conclusioni sulla conformità alle disposizioni del Regolamento ESEF.

#### 4.2 Identificazione e valutazione dei rischi

Nell'ambito delle attività di identificazione e valutazione dei rischi, il revisore dovrà svolgere alcune attività, in particolare:

- a) sviluppare la conoscenza del Regolamento ESEF per gli aspetti applicabili, in relazione alle regole di redazione del bilancio e al conseguente utilizzo di tassonomie di base o di estensione: si pensi per esempio ad aspetti quali l'appartenenza dell'emittente a un settore regolamentato, per cui le regole di redazione del bilancio sono integrate da provvedimenti emessi dalle autorità di vigilanza (per esempio per il settore bancario e assicurativo) che possono non trovare diretta corrispondenza con la tassonomia di base del Regolamento ESEF e che pertanto necessitano di utilizzo di tassonomie di estensione in misura maggiore rispetto ad altri emittenti;
- b) acquisire una comprensione del processo messo in atto da parte dell'emittente per predisporre il bilancio d'esercizio e consolidato nel formato XHTML e per marcare le informazioni contenute nel bilancio consolidato, inclusa la comprensione degli aspetti del controllo interno rilevanti a tali fini<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> ISAE 3000R, par. 52.

<sup>6</sup> ISAE 3000R, parr. 45 e 46R.

La comprensione del processo utilizzato dall'emittente ai fini della marcatura delle informazioni contenute nel bilancio consolidato rappresenta un aspetto particolarmente rilevante. Si pensi per esempio agli strumenti utilizzati dall'emittente per importare le informazioni oggetto di marcatura dal sistema informativo rilevante per l'informativa finanziaria già in essere al *software* di conversione e marcatura: l'importazione potrà avvenire con differenti gradi di automatismo, essendo possibili circostanze sia di importazione manuale sia mediante moduli che si interfacciano, con differenti rischi relativi alla integrità delle informazioni.

Sarà pertanto rilevante la comprensione di aspetti quali:

- le modalità con cui è stata impostata la mappatura delle informazioni rispetto alla tassonomia del Regolamento Delegato, inclusi gli strumenti utilizzati;
- il grado di utilizzo di tassonomie di estensione rispetto a quelle di base;
- la periodicità con cui tale mappatura viene riesaminata dall'emittente, ove necessario;
- le modalità di effettiva implementazione del processo di marcatura;
- i controlli rilevanti ai fini del giudizio sulla conformità configurati e messi in atto dall'emittente lungo il processo e il relativo monitoraggio.

La comprensione dei controlli rilevanti ai fini del giudizio sulla conformità configurati e messi in atto dall'emittente potrà riguardare i seguenti aspetti:

- le specifiche tecniche di sicurezza e accesso al *software* di conversione;
- la gestione delle modifiche al *file* XHTML generato contenente la marcatura e identificazione delle differenti versioni dello stesso, inclusa l'integrità delle informazioni in esso contenute;
- le modalità di gestione del processo di mappatura;
- le interfacce con il sistema informativo rilevante per l'informativa finanziaria già in essere.

Sulla base della comprensione del contesto normativo di riferimento e del processo messo in atto dall'emittente il revisore dovrà quindi identificare e valutare i rischi di non conformità.

In merito al concetto di **non conformità**, tenuto conto di quanto previsto nel Regolamento ESEF, si possono identificare circostanze di mancata corrispondenza fra una o più informazioni contenute nel bilancio d'esercizio e/o consolidato assoggettato a revisione contabile rispetto a quelle contenute nel bilancio d'esercizio e/o consolidato in formato XHTML leggibile da utenti umani, nonché casi di errori nella marcatura del bilancio consolidato nel formato XHTML rispetto alle disposizioni contenute nel Regolamento Delegato.

Tralasciando in questa sede i rischi di non conformità nella corrispondenza delle informazioni e considerando in particolare i rischi relativi alla marcatura delle informazioni contenute nel bilancio consolidato, essi sono correlati a due categorie di asserzioni formulate dalla direzione: completezza e accuratezza.

In merito alla **completezza**:

- tutti gli importi rilevati nei prospetti del bilancio consolidato sono marcati;
- tutta l'informativa presentata nel bilancio consolidato è marcata come specificato nell'Allegato II del Regolamento ESEF;
- le informazioni relative all'identificazione dell'emittente sono marcate.

In merito alla **accuratezza**:

- le informazioni marcate corrispondono a quelle presenti nel bilancio consolidato nel formato XHTML;
- gli importi rilevati nei prospetti del bilancio consolidato sono stati marcati con un contesto accurato (periodo, valuta, dare/avere, scala dei valori (per esempio milioni o migliaia));
- gli elementi della tassonomia di base sono stati selezionati in modo appropriato;
- il significato contabile dei valori o dell'informativa da marcare è rappresentato in modo appropriato attraverso la selezione del corretto elemento della tassonomia di base;
- l'elemento della tassonomia di estensione è ancorato all'elemento della tassonomia di base il cui ambito e/o significato contabile più ampio si avvicina di più all'elemento della tassonomia di estensione;
- ove l'elemento della tassonomia di estensione combini più elementi della tassonomia di base, l'elemento della tassonomia di estensione è ancorato a ciascuno degli elementi della tassonomia di base.

L'analisi di quanto sopra servirà per identificare eventuali carenze, quali la mancanza di competenze delle risorse umane dedicate o la mancanza di supervisione sul processo messo in atto dell'emittente, che a loro volta potranno generare una o più incompletezze e/o inaccurately e pertanto rappresentare circostanze da valutare per l'identificazione dei rischi di non conformità significative nella marcatura.

### 4.3 Significatività

In linea con quanto previsto dall'ISAE 3000R<sup>7</sup>, il revisore deve considerare la significatività nel:

- a) pianificare e svolgere le procedure, inclusa la definizione della loro natura, tempistica ed estensione, finalizzate all'espressione del giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento ESEF;
- b) valutare se il bilancio consolidato marcato contenga non conformità significative<sup>8</sup> nella marcatura.

---

<sup>7</sup> ISAE 3000R, par. 44.

<sup>8</sup> *Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) – Guidelines on the auditors' involvement on financial statements in European Single Electronic Format*, par. IV.2. (a) in merito all'applicazione del concetto di significatività alla marcatura delle informazioni incluse nel bilancio consolidato.



La definizione della significatività comporterà la considerazione non solo di aspetti quantitativi, partendo dal livello di significatività per il bilancio del suo complesso, ma anche di elementi qualitativi attinenti agli aspetti specifici della marcatura<sup>9</sup>.

#### 4.4 Definizione delle risposte conseguenti

Una volta completata la fase di identificazione e valutazione dei rischi, il revisore deve svolgere procedure di conformità e acquisire evidenze in merito all'efficacia operativa dei controlli rilevanti afferenti al processo messo in atto dall'emittente per la predisposizione dei bilanci d'esercizio e consolidato nel formato XHTML e per la marcatura delle informazioni contenute nel bilancio consolidato in base alla tassonomia di base e all'eventuale tassonomia di estensione, inclusi i controlli nei sistemi IT, quando:

- a) la valutazione dei rischi di non conformità nella corrispondenza delle informazioni e di non conformità significative nella marcatura operata dal revisore include un'aspettativa che i controlli stiano operando efficacemente; ovvero
- b) le procedure di validità non possono fornire, da sole, elementi probativi sufficienti e appropriati.<sup>10</sup>

Indipendentemente dai rischi identificati e valutati di non conformità significative nella marcatura, il revisore dovrà definire e svolgere procedure di validità per ciascuna informazione del bilancio consolidato ritenuta significativa e che sia stata marcata. Tale regola riflette il fatto che: a) la valutazione del rischio da parte del revisore è soggettiva e come tale non può identificare tutti i rischi di errori significativi e b) ci sono limiti intrinseci nel controllo interno, che includono la possibilità di forzature dei controlli da parte della direzione.

Inoltre, qualora il revisore abbia stabilito che un rischio identificato e valutato di non conformità rappresenti un rischio significativo, egli, dopo aver acquisito una comprensione dei controlli rilevanti per tale rischio, deve svolgere procedure di validità specificamente rispondenti allo stesso. Qualora l'approccio verso i rischi significativi si basi unicamente su procedure di validità, tali procedure devono includere le verifiche di dettaglio.

Nello svolgimento delle verifiche di dettaglio il revisore dovrà considerare se l'informazione selezionata è marcata in modo accurato, incluse le informazioni di contesto (ad esempio il periodo a cui si riferisce, dare/avere, la valuta e la scala dei valori (per esempio milioni o migliaia)), se è necessario l'utilizzo di una tassonomia

---

<sup>9</sup> *Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) – Guidelines on the auditors' involvement on financial statements in European Single Electronic Format, par. IV.2. (a): "...(omissis)...The materiality for the marked-up information, derived from the materiality at financial statements' level, thus should be adapted to the specificities of the marked-up information: qualitative and quantitative aspects should be taken into consideration by the auditor to adapt the materiality to assess the compliance with ESEF requirements."*

<sup>10</sup> ISAE 3000R, par. 48R.

di estensione e, in tal caso, se l'ancoraggio è effettuato in modo appropriato. Nello sviluppare tali considerazioni il revisore può:

- a) esaminare la marcatura effettuata dall'emittente e valutare se sia appropriata sulla base della propria conoscenza della normativa in materia di norme tecniche di regolamentazione del formato elettronico unico di comunicazione per gli aspetti applicabili;
- b) sviluppare una aspettativa in merito alla marcatura più appropriata (sia in termini di elemento della tassonomia di base che di eventuale necessità di un elemento di tassonomia di estensione) e confrontarla con quanto fatto dall'emittente.

#### 4.5 Formulazione della conclusione e redazione della relazione di *assurance*

L'ISAE 3000R fornisce regole in merito alle considerazioni che il revisore deve svolgere per poter giungere alla conclusione di *assurance*, senza modifica o con modifica a seconda delle evidenze ottenute, e per redigere la relazione di *assurance*, formulata diversamente a seconda della tipologia di *assurance* ragionevole o limitata acquisita, a cui si rimanda<sup>11</sup>.

Marzo 2021

*"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."*

---

<sup>11</sup> ISAE 3000R, parr. 64-77.